

RESOCONTO STENOGRAFICO

232.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione	1998	BRESSANI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	1999, 20001, 20005, 20022
Disegni di legge (Approvazioni in Commissioni)	1998	CUMINETTI (DC)	20015
Proposte di legge:		MACCIOTTA (PCI)	1999, 20012
(Annunzio)	1998	MASTELLA (DC), <i>Relatore</i>	1998, 1999 20001, 20004, 20005 20006, 20022, 20023
(Approvazioni in Commissioni)	1998	MELEGA (PR)	1999, 20003, 20005, 20008
Proposta di legge (Seguito della discussione):		PAZZAGLIA (MSI-DN)	20022
ANIASI ed altri: <i>Riforma dell'editoria</i> (377)	1998	ROCELLA (PR)	20016, 20020
PRESIDENTE	1998, 1999, 20001, 20002 20005, 20006, 20016, 20023	SERVELLO (MSI-DN)	20000, 20005, 20007 20016, 20021
BASSANINI (PSI)	1999, 20003 20004, 20005, 20009	STERPA (PLI)	20001, 20002, 20004 20005, 20014, 20021
		Sul processo verbale:	
		PRESIDENTE	1997
		MELEGA (PR)	1997

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11.

ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Sul processo verbale.

MELEGA. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELEGA. Desidero riferirmi al resoconto stenografico della seduta di ieri mattina, allorquando — come risulta a pagina 17 — la votazione dell'emendamento Roccella 18. 4 è stata ripetuta. Poiché, signor Presidente, io sono — non ho esitazioni a dirlo — uno degli ammiratori del modo con cui lei conduce le sedute in questa Assemblea, mi dolgo di come è stata condotta la votazione in quell'occasione, perché in effetti vi fu l'approvazione di un emendamento, respinto in una votazione successiva, effettuata senza la controprova.

Il resoconto stenografico, del resto, dà una immagine, direi, fotografica di quanto è avvenuto in quest'aula. E questa precisazione non la faccio per pura pignoleria, signor Presidente, ma perché l'emendamento Roccella 18. 4 — prima, di fatto, approvato e successivamente respinto — era molto importante; ed era importante anche sottolineare il comportamento delle varie parti politiche, tra cui quello dei colleghi comunisti, che su quell'emendamento si astennero.

Se quell'emendamento — importante perché trattava delle provvidenze alle cooperative — fosse stato approvato (come in effetti, vorrei quasi dire, dalle sue stesse parole, signor Presidente, nel resoconto

stenografico appare), la riforma dell'editoria avrebbe avuto una caratteristica particolare, a nostro avviso, una caratteristica importante in più, che ora non avrà.

Ma al di là di questo caso specifico, vorrei farle rilevare, signor Presidente, che il problema delle votazioni in aula sugli emendamenti, dove per lo più avvengono per alzata di mano, richiede in effetti una diligenza particolare da parte dei diversi gruppi politici. Non è, infatti, di poco conto stabilire — considerate le condizioni in cui avviene la discussione del testo predisposto nel Comitato dei nove — se certi emendamenti vengono approvati o no in considerazione del numero dei presenti in aula. Perché a questo punto, altrimenti, non dico che si impone il ricorso allo scrutinio segreto, ma non si può non sottolineare un totale disinteresse da parte delle parti politiche nei confronti di questo provvedimento che, da parte di tutti, viene continuamente ritenuto uno dei più importanti della legislatura, e che quindi richiederebbe un maggiore impegno dei legislatori e che poi invece di fatto viene — diciamo pure — esaminato in circostanze estremamente confuse, sia nella fase di discussione che, ieri, anche nella fase di votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Melega, lei ricorda come è andata ieri la votazione. Faccio soltanto due accenni, che non sono evidentemente estremamente positivi per l'Assemblea. Ma quando io ho richiamato l'Assemblea — e l'ho detto rivolgendomi, in particolare, all'onorevole Pochetti — l'Assemblea era in una condizione di totale distrazione. Ora, può darsi che su un provvedimento si proceda nelle votazioni in quel modo, ma credo che la responsabilità di chi presiede sia nei limiti

in cui dipende da chi presiede, perché poi non può fare le iniezioni endovenose ai colleghi perché siano attenti, intelligenti o capaci, qualora avessero doti, non dico minori, ma estremamente più elevate, non riducibili in quel momento alla normale attenzione.

La seconda considerazione è che, come lei sa, tra i compiti ed i doveri del Presidente c'è anche quello dell'eventuale effettuazione della controprova, e quindi l'una e l'altra delle due cose spiegano l'atteggiamento tenuto. Penso che lei gradisca che i suoi emendamenti, che lei ha studiato con cura, siano votati da un'Assemblea cosciente e non in un momento in cui non si sa che cosa succeda.

Premesse queste cose, nessun altro chiedendo di parlare, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Cavaliere è in missione per incarico del suo ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 18 novembre 1980 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

VALENSISE ed altri: « Condono di sanzioni disciplinari ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, nonché agli esercenti pubbliche funzioni o attività professionali » (2117);

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA ed altri: « Estensione ai cittadini stranieri delle erogazioni monetarie previste dall'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466 » (2118).

Saranno stampate e distribuite.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni delle Commissioni di martedì 18 novembre 1980, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla IV Commissione (Giustizia):

VIOLANTE ed altri: « Nuove disposizioni in materia di competenza penale, di interessi legali e di personale ausiliario degli uffici giudiziari » (1578-ter), *approvato con il seguente titolo: « Nuove disposizioni in materia di competenza penale e di interessi legali »;*

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Adeguamento operativo della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale » (approvato dal Senato) (1959);

« Modifiche alla legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza » (723);

« Modificazione all'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, istitutiva del fondo di assistenza per i finanzieri » (approvato dalla VI Commissione del Senato) (1857).

Seguito della discussione della proposta di legge Aniasi ed altri: Riforma dell'editoria (377).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Aniasi ed altri: Riforma dell'editoria. Ricordo che nella seduta di ieri è iniziato l'esame dell'articolo 20, poi rinviato. È così, onorevole relatore?

MASTELLA, *Relatore*. È esatto, signor Presidente; la Commissione ha elaborato un nuovo testo dell'articolo 20, di cui raccomando l'approvazione.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 NOVEMBRE 1980

PRESIDENTE. Si tratta del seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui all'articolo precedente, le autorizzazioni per i posti fissi di vendita di quotidiani e periodici sono rilasciate dai sindaci, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Con i provvedimenti adottati dalle regioni ai sensi dell'articolo precedente è emanata la disciplina transitoria che resta in vigore fino alla definizione dei piani comunali.

20. 10.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerlo.

MASTELLA, *Relatore*. Dalla lettura del nuovo testo dell'articolo 20 si evince che si tratta di una disciplina transitoria che resta in vigore fino a quando non sarà ultimata la definizione dei piani comunali.

PRESIDENTE. Dopo la presentazione dell'emendamento 20. 10 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 20, chiedo ai colleghi se intendono mantenere i loro emendamenti.

Onorevole Melega, mantiene gli emendamenti Roccella 20. 6 e 20. 7, di cui è cofirmatario?

MELEGA. Li ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Bassanini, mantiene il suo emendamento 20. 1?

BASSANINI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Macciotta, mantiene il suo emendamento 20. 2?

MACCIOTTA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Aurelia Benco Gruber ha comunicato di ritirare il suo emendamento 20. 8.

Dopo il ritiro di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 20, qual è il parere del Governo sull'emendamento 20. 10 della Commissione?

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime alcune perplessità in ordine al primo comma dell'emendamento 20. 10 della Commissione. Infatti, non ritiene che siano sufficientemente identificate o identificabili « le rappresentanze locali delle organizzazioni di cui al secondo comma del medesimo articolo ». Per questo emendamento, pertanto, si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione.

MELEGA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELEGA. Noi voteremo contro per le ragioni esposte nel Comitato dei nove. Condividiamo, per una volta, le obiezioni esposte dal rappresentante del Governo nel Comitato dei nove e pensiamo che una diversa formulazione dell'articolo 20, per quanto attiene alla parte in cui si dice « sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di cui al secondo comma del medesimo articolo », sarebbe stata preferibile. Infatti, sarebbe stato preferibile puntualizzare le rappresentanze da sentire genericamente; tanto più che questa è una norma transitoria e quindi, dato l'iter del provvedimento e la prevedibile dilatazione dei tempi per la sua approvazione, nulla avrebbe ostato a che l'articolo 20 fosse formulato con maggiore esattezza.

Per queste ragioni noi voteremo contro.

BASSANINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento 20. 10 della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI. Noi voteremo a favore di questo emendamento facendo brevemente alcuni rilievi, che ci sono imposti dalle osservazioni e dalle perplessità manifestate dal rappresentante del Governo.

Vorrei sottolineare che si tratta di una disciplina transitoria, che durerà per la fase, auspicabilmente brevissima, che intercorrerà tra l'entrata in vigore della legge e l'attuazione dell'articolo 19, approvato ieri, e che prevede la fissazione con provvedimento regionale dei criteri per la formazione di piani comunali e poi la pianificazione comunale, diciamo, sulla falsariga della legislazione in materia di pianificazione commerciale. Nell'articolo 20 si disciplina soltanto la concessione delle autorizzazioni nella fase transitoria, fino a che le procedure di pianificazione dei punti di vendita, e quindi del rilascio delle relative autorizzazioni amministrative previste dall'articolo 19, saranno operanti; una fase che, ripeto, si spera sia brevissima e che dovrà essere tale se soccorrerà la buona volontà e l'impegno delle amministrazioni comunali e regionali.

A noi sembrava — e così è emerso nel Comitato dei nove — che fosse macchinoso e superfluo per una disciplina transitoria prevedere, come era nel testo originario della proposta di legge, commissioni costituite in sede regionale da parte dell'amministrazione regionale. D'altra parte, le preoccupazioni e le perplessità espresse dal rappresentante del Governo varrebbero in ogni caso, perché anche il testo originario non identifica, ma rimette all'autorità amministrativa l'identificazione di quali siano le rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria interessate. Questo è, d'altra parte, nella prassi della nostra legislazione (vi sono centinaia di precedenti), che, nel caso in cui occorre sentire le rappresentanze delle organizzazioni di categoria, lascia sempre alla stessa autorità amministrativa l'identificazione delle organizzazioni più rappresentative interes-

sate, salva naturalmente la possibilità delle organizzazioni eventualmente discriminate di ricorrere e di far valere il loro diritto ad essere sentite.

SERVELLO. Chiedo di parlare per chiedere un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Ho alcune perplessità in merito alla seconda parte di questo emendamento, laddove si dice che « con provvedimenti adottati dalle regioni ai sensi dell'articolo precedente è emanata la disciplina transitoria ». Che cosa significa « è emanata », visto che l'articolo 19 si occupa della disciplina ordinaria, non di quella transitoria ?

Vedo, però, che sto parlando senza che siano presenti né il relatore, né il presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Il relatore è presente, onorevole Servello.

SERVELLO. Sì, ma è occupato, mentre io avrei bisogno della sua attenzione, affinché, se possibile, mi fornisca un chiarimento, che possa evitare di farci votare un emendamento scarsamente applicabile.

Stavo dicendo che il secondo capoverso di questo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 20, stabilisce che « con provvedimenti adottati dalle regioni ai sensi dell'articolo precedente, è emanata la disciplina transitoria ».

Sta di fatto, però, che l'articolo 19 prevede le procedure per l'emanazione della disciplina definitiva, ordinaria, non certo di quella transitoria.

Mi sembra che questa sia una contraddizione: l'articolo 19 parla delle autorizzazioni di vendita, dei piani pluriennali e di quanto altro è necessario per la definizione della procedura definitiva. Non parla affatto della disciplina transitoria e quindi ho l'impressione che fare riferimento a tale articolo in tema, appunto, di disciplina transitoria sia

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 NOVEMBRE 1980

contraddittorio. Posso naturalmente sbagliare e spero che il relatore possa darmi un cortese chiarimento.

PRESIDENTE. Onorevole Mastella, ha udito le osservazioni e la richiesta dell'onorevole Servello?

MASTELLA, *Relatore*. Parlo a nome della Commissione, la quale ritiene che non vi sia contraddizione, e che quindi non vi sia ragione di perplessità. Si ritiene, infatti, che la disciplina transitoria possa essere tranquillamente emanata con legge regionale, in attesa della definizione del piano comunale. Non c'è, quindi, nessun contrasto tra la disciplina definitiva e quella transitoria.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore.

Pongo quindi in votazione l'emendamento 20. 10 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 20.

(E approvato).

La Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, che supera lo articolo aggiuntivo 20. 01, presentato in precedenza dalla stessa Commissione:

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente articolo 20-bis:

ART. 20-bis.

(Diffusione di giornali nelle scuole).

« In ogni istituto o scuola secondaria superiore sono posti a disposizione degli studenti quotidiani e periodici nonché un locale per la loro lettura.

Il ministro della pubblica istruzione emana con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme per la realizzazione di quanto stabilito dal comma precedente ».

20. 02.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerlo.

MASTELLA, *Relatore*. Questo articolo aggiuntivo tende ad assicurare una maggiore presenza e diffusione dei giornali nell'ambito della scuola. Fa naturalmente riferimento al Ministero della pubblica istruzione, dicendo che il ministro dovrà provvedere, con proprio decreto, a dare pratica attuazione a questa disposizione di legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della riforma.

PRESIDENTE. Il Governo?

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Accetto questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo 20. 02 della Commissione.

STERPA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STERPA. Faccio notare che questo articolo aggiuntivo è mutuato da un nostro emendamento, il 20. 5; ma non è questo il motivo per cui ho chiesto la parola. Infatti, avremmo preferito che in questo articolo aggiuntivo della Commissione fosse stata inserita la norma contenuta nel nostro emendamento 20. 5, secondo la quale con decreto del ministro della pubblica istruzione si sarebbe provveduto all'introduzione, nell'orario delle lezioni degli istituti e scuole secondarie, di almeno un'ora settimanale di lettura critica della stampa. Vero è che il ministro potrà provvedere con il decreto di cui al secondo comma di questo articolo aggiuntivo della Commissione, dove si prevedono norme per la realizzazione di un locale per la lettura dei giornali da acquistare e mettere a disposizione degli studenti, ma con questa dichiarazione di voto intendiamo raccomandare al Governo di tenere in considerazione, appunto, la possibilità di inserire almeno quest'ora settimanale di lettura critica dei giornali.

Per quanto riguarda i giornali, e purtroppo non solo questi, il nostro è un paese con uno dei più bassi tassi di lettura, ed è dimostrato che la bassa tiratura dei giornali, la loro scarsa diffusione derivano dalla mancata abitudine, da contrarsi in età giovanile, adolescenziale, a tale lettura. Da questo punto di vista, veramente il nostro è un paese sottosviluppato!

Accettiamo, comunque, l'articolo aggiuntivo della Commissione ed insistiamo nel raccomandare al Governo l'emanazione di disposizioni con decreto, affinché siano ammessi i giornali nelle scuole e se ne preveda almeno un'ora settimanale di lettura: il giornale contiene molte materie di studio, dalla storia alla geografia, alla educazione civica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 20.02 della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 21. Ne do lettura:

« Le imprese di distribuzione devono garantire, rispetto ai punti di vendita da esse servite e alle condizioni da convenirsi, il servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta.

A tale scopo ogni impresa deve comunicare alla commissione nazionale per la stampa le tariffe praticate e le eventuali variazioni delle stesse.

Per ridurre i costi di distribuzione e per favorire la costituzione di cooperative di servizi tra punti di vendita, aventi lo scopo di razionalizzare la distribuzione della stampa, le regioni possono prevedere nei loro piani particolari misure di sostegno ».

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: rispetto ai punti di vendita da esse servite e alle condizioni da convenirsi, con le seguenti: a parità di condizioni rispetto

ai punti di vendita serviti e al numero di copie distribuite.

21. 9.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 21.

21. 1. BOZZI, STERPA, ZANONE;

Sopprimere il secondo comma.

21. 4. BIONDI, BOZZI, STERPA, ZANONE.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le regioni possono stabilire tariffe preferenziali per il trasporto dei giornali sui servizi pubblici di loro competenza.

21. 8. BIONDI, STERPA, CUMINETTI, CAFIERO, QUERCIOLO, MACCIOTTA;

STERPA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STERPA. Con l'emendamento 21. 1 chiediamo la soppressione dell'articolo 21, perché in linea di principio si inseriscono norme limitative della libertà di impresa. Dove si dice, ad esempio, che ogni impresa, ogni agenzia di distribuzione deve comunicare alla commissione nazionale per la stampa le tariffe praticate e le loro eventuali variazioni, in pratica si eliminano gli elementi tipici della concorrenza, mettendo cioè in condizioni di inferiorità le agenzie di distribuzione.

Quanto all'emendamento 21. 8, è vero che nel terzo comma dell'articolo 21 è previsto che le regioni possono prevedere nei loro piani particolari misure di sostegno, ma noi riteniamo che questa espressione sia estremamente vaga e, tra l'altro, si può prestare a forme di sostegno non corrette.

Riteniamo invece più giusto che le regioni siano stimolate a praticare delle tariffe preferenziali per il trasporto dei gior-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 NOVEMBRE 1980

nali avendo esse competenza sui trasporti locali. È questo un modo pratico per andare incontro ai giornali in difficoltà.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: rispetto ai punti di vendita da esse servite e alle condizioni da convenirsi.

21. 2.

ROCCELLA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: a parità di condizioni rispetto ai punti di vendita e al numero di copie distribuite.

21. 3.

ROCCELLA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

Al secondo comma, sostituire le parole: commissione nazionale per la stampa, *con le seguenti:* direzione generale dei servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

21. 6.

ROCCELLA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

L'onorevole Roccella, o altro firmatario ha facoltà di svolgerli.

MELEGA. Signor Presidente, ritiriamo tutti gli emendamenti all'articolo 21; in particolare perché l'emendamento 21. 3 è assorbito dall'emendamento 21. 9 presentato dalla Commissione, mentre per il 21. 6 valgono le considerazioni espresse poc'anzi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Per ridurre i costi di distribuzione e per favorire la costituzione di cooperative o di consorzi di servizi aventi lo scopo di razionalizzare la distribuzione della stampa, le regioni possono prevedere nei loro piani particolari misure di sostegno.

21. 7. BASSANINI, CAFIERO, QUERCIOLO, MACCIOTTA, CUMINETTI.

L'onorevole Bassanini ha facoltà di svolgerlo.

BASSANINI. Questo emendamento tende ad estendere l'oggetto delle misure di sostegno che le regioni sono facoltizzate ad adottare per quanto concerne gli interventi rivolti a ridurre i costi di distribuzione e a favorire la costituzione di cooperative — noi aggiungiamo anche di consorzi — di servizi non solo tra punti di vendita, ma anche tra aziende o imprese di distribuzione.

La ragione di questo emendamento, e del resto dello stesso disposto del terzo comma dell'articolo 21 nel testo della Commissione, sta nel fatto che, come è noto, la materia della distribuzione dei quotidiani e dei periodici non è annoverata tra le materie di competenza regionale. I colleghi ben sanno che si discute assai, tanto nella giurisprudenza, quanto nella prassi, delle attività governative di controllo sulle leggi e sugli atti amministrativi delle regioni, se esista un potere

generale da parte delle regioni di adottare misure di sostegno, di finanziamento di attività economiche in materie non attribuite alla loro competenza — in base ad una generale facoltà di spesa facoltativa, si potrebbe dire, per usare un'espressione che ricorreva nella legislazione sugli enti locali —, o se viceversa l'elencazione delle materie di competenza regionale, contenuta nella Costituzione e nelle leggi di trasferimento delle competenze, si deve intendere come tassativa precludendo interventi regionali, anche attraverso misure di sostegno, al di fuori dei settori materiali di competenza.

Se si segue questa seconda più rigorosa interpretazione non c'è dubbio che si richieda, per legittimare le regioni ad adottare misure di sostegno, che la legge statale, tecnicamente nella forma di una delega di funzioni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, legittimi le regioni a prevedere misure di sostegno.

Ci sembra che questa disposizione sia giustificata e riteniamo che sia opportuno estenderne l'oggetto al di là delle cooperative tra edicolanti, e cioè alle misure di sostegno di più ampia portata, alle forme associative e cooperative fra aziende di distribuzione. Tutto questo è particolarmente rilevante in ambito locale per eliminare una delle strozzature che oggi aggrava i costi complessivi delle aziende editoriali. I costi di distribuzione e l'inefficienza complessiva del nostro sistema di distribuzione rappresentano una palla al piede soprattutto per le piccole e medie testate che hanno maggiori difficoltà ad organizzare in proprio una rete di distribuzione che non abbia gravi diseconomie complessive.

Per questo insistiamo su questo emendamento e per questo ci riserviamo — credo anche a nome dei colleghi che hanno firmato questo emendamento — di esaminare nella sede opportuna, e cioè nel secondo titolo della legge, la questione delle eventuali misure nazionali di sostegno alla distribuzione. Da questo punto di vista vorrei dire che la proposta di soppressione del secondo comma dell'articolo 21 (venuta dall'onorevole Biondi, con il suo

emendamento 21. 4 e, mi sembra, sostenuta dal parere favorevole della Commissione) non deve comportare (credo che questa sia l'intesa che nel Comitato dei nove è stata raggiunta) preclusioni a riesaminare la questione delle misure di sostegno e di razionalizzazione della distribuzione nella sede-materia apposita, che è il secondo titolo della legge, nella convinzione — appunto — che nell'affrontare i vincoli, i lacci e laccioli che oggi aggravano i costi del settore editoriale e ne rendono difficili l'espansione e lo sviluppo si deve affrontare anche il nodo della distribuzione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti testè svolti ?

MASTELLA, Relatore. Il collega Bassanini si è riferito all'emendamento Biondi 21. 4, illustrato dall'onorevole Sterpa nel suo intervento, che il Comitato dei nove accetta. Pertanto le obiezioni che l'onorevole Sterpa aveva mosso ora sono superate dal momento che il Comitato le ha fatte proprie. La Commissione, quindi, accetta questo emendamento, soppressivo del solo secondo comma dell'articolo 21, mentre non accetta l'emendamento Bozzi 21. 1, interamente soppressivo dell'articolo 21.

Per quanto riguarda l'emendamento Bassanini 21. 7, la Commissione lo accetta, a patto che vengano eliminate le parole « nei loro piani particolari ».

BASSANINI. Accettiamo di modificare il nostro emendamento nel senso prospettato dal relatore.

MASTELLA, Relatore. Inviterei l'onorevole Sterpa a ritirare l'emendamento Biondi 21. 8 di cui egli è cofirmatario.

STERPA. Sono d'accordo, lo ritiro.

MASTELLA, Relatore. La Commissione, infine raccomanda all'approvazione della Assemblea il suo emendamento 21. 9.

PRESIDENTE. Il Governo ?

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 NOVEMBRE 1980

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è contrario all'emendamento Bozzi 21. 1, mentre è favorevole agli emendamenti della Commissione 21. 9 e Biondi 21. 4. È altresì favorevole all'emendamento Bassanini 21. 7 con la modifica proposta dal relatore ed accettata dall'onorevole Bassanini.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

SERVELLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento 21. 9 della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Voterò a favore dell'articolo 21 con un solo appunto, che naturalmente non formalizzo: infatti attraverso i dibattiti in Commissione ed in Comitato dei nove non si è riusciti a capire quali provvidenze potessero assumere le regioni nei confronti delle società di distribuzione. Ho l'impressione che si tratti di una pura e semplice petizione di principio perché, in primo luogo, i distributori sono divisi in distributori nazionali, in distributori cittadini e, addirittura, in distributori interprovinciali. Quindi, vi è una miriade di iniziative in questo senso. Noi diciamo alle regioni che possono intervenire a sostegno senza indicare in quali forme, su quali vie. Ho sentito ora dal collega Bassanini che si rinvierebbe il discorso dei sostegni finanziari sotto forma di mutui, penso agevolati, alla distribuzione nel titolo secondo di questa riforma. Questo mi va bene, ma desideravo dire che l'indicazione che diamo alle regioni mi sembra molto generica e piuttosto astratta. Ma teniamola pure, a titolo di raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 21. 9 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Nelle prime votazioni c'è una forma di anchilosi dell'arto che, poi, poco alla volta, passa...

BASSANINI. Ci vuole un'indennità di « sbraccio » !

PRESIDENTE. Onorevole Sterpa, insiste per la votazione dell'emendamento Bozzi 21. 1, di cui è cofirmatario ?

STERPA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Biondi 21. 4.

BASSANINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI. Voterò a favore di questo emendamento, ma vorrei che tale voto favorevole non precluda anche il riesame di misure di trasparenza delle tariffe in sede di valutazione delle misure di sostegno per la distribuzione.

PRESIDENTE. Onorevole Bassanini, non so, a questo punto, chi le possa fornire questa garanzia. Eventualmente, si vedrà in seguito, se sorgerà un'ipotesi diversa da questa, in ordine al testo che dovrà essere votato e che il Comitato dei nove proporrà. Non credo che in questo momento ci sia qualcuno che possa fornirle garanzie sul futuro.

MELEGA. Vi può essere una dichiarazione della Commissione !

BASSANINI. Vi può essere una dichiarazione di intenti del relatore !

SERVELLO. Un'interpretazione autentica !

MASTELLA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTELLA, *Relatore*. Essendoci consultati brevemente, mi pare di poter dire che non ci siano motivi — diciamo così — di ostilità nei confronti delle proposte del collega Bassanini.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha dichiarato la non belligeranza!

Pongo dunque in votazione l'emendamento Biondi 21. 4, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bassanini 21. 7 (nel quale sono state soppresse, con l'accordo del presentatore, le parole « nei loro piani particolari »), accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 22. Ne do lettura:

(Prezzo dei quotidiani).

« Il comitato interministeriale prezzi stabilisce ed aggiorna con la procedura in vigore, sulla base degli accertati costi di produzione, il prezzo massimo dei quotidiani per ottenere le provvidenze di cui all'articolo 28.

Le imprese giornalistiche che adottino per singole testate un prezzo maggiore non hanno diritto alle integrazioni di cui all'articolo 28 relativamente a tali testate e per tutti i numeri per i quali la differenziazione di prezzo sussista ».

La Commissione ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 22:

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

(Presso dei giornali quotidiani).

Il comitato interministeriale prezzi stabilisce ed aggiorna almeno una vol-

ta all'anno, sulla base degli accertati costi di produzione, il prezzo dei giornali quotidiani.

Le imprese editrici di giornali quotidiani, che non si uniformino alle determinazioni di cui al precedente comma, perdono il diritto alle provvidenze di cui all'articolo 28, salvo che adottino un prezzo diverso per singole testate e per non più di un giorno alla settimana o che adottino un prezzo inferiore per testate che contengano in media non più di dieci pagine rapportate al formato di centimetri 43 per 59.

Allo scadere del quinquennio previsto dall'articolo 28 il prezzo del giornale quotidiano è libero.

22. 3.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerlo.

MASTELLA, *Relatore*. Si tratta, signor Presidente, di un testo concordato, credo, alla quasi unanimità, o almeno a larga maggioranza, dalla Commissione. Questo nuovo testo dell'articolo 22 rappresenta una soluzione che tempera — o, per lo meno, stempera — alcuni presupposti iniziali da cui diverse forze politiche erano partite. Mi riferisco, da un lato, alla liberalizzazione ad oltranza per quanto riguarda il prezzo di vendita dei giornali e, dall'altro, al contrario, alla tendenza a tenere legato e vincolato il prezzo dei giornali stessi. La disciplina che, invece, viene proposta nel nuovo testo dell'articolo 22 è volta ad attuare una sorta di soluzione elegantemente compromissoria, nell'ambito della quale, essendo i prezzi accertati annualmente da parte del comitato interministeriale prezzi, sulla base dei costi di produzione esistenti nel nostro paese, esiste la possibilità di aggiornare costantemente — cioè, ogni anno — i prezzi dei giornali.

Le imprese che volessero liberalizzare il prezzo del giornale possono farlo; tuttavia, perdono il privilegio di usufruire delle provvidenze di cui all'articolo 28. Allo scadere del quinquennio previsto dal

medesimo articolo 28 — questo è l'ultimo comma — il prezzo del giornale quotidiano diviene libero.

Ricordo nuovamente che la riforma impronta tutti i suoi articoli al carattere della temporaneità, allo scopo di sanare la emergenza, la crisi, le grandi difficoltà in cui si dibatte il settore. Per questo motivo, allo scadere del quinquennio delle provvidenze, il prezzo del quotidiano sarà liberalizzato. Questo è il presupposto da cui si è partiti ed è la soluzione finale alla quale la Commissione, a maggioranza, è pervenuta.

SERVELLO. Chiedo di parlare sull'articolo 22.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Sono nettamente contrario alla parte centrale del nuovo testo della Commissione che impedisce ogni possibilità di concorrenza. Evidentemente, i grandi complessi editoriali, stampando pubblicazioni con un certo numero di pagine, fruiscono dei vantaggi offerti dalla legge in materia di contributi per la carta, di finanziamenti agevolati, di tariffe differenziate ed altro. Altri complessi editoriali, di normali dimensioni, si difendono invece come possono dalla concorrenza dei grossi gruppi i quali, anche attraverso protezioni politiche, riescono ad ottenere finanziamenti a lungo termine, possono indebitarsi per decine di miliardi e possono compiere tutte le acrobazie di ordine finanziario e di potere consentite dall'attuale sistema.

Ebbene, noi diciamo che questi quotidiani, questi periodici, possono tranquillamente continuare a fruire di tutti i vantaggi, così come possono fruirne anche i piccoli. Tuttavia, questi ultimi godranno di vantaggi enormemente inferiori, quanto ad ampiezza dell'intervento dello Stato, perché si tratta di piccoli quotidiani, con tirature molto modeste. Se aveste letto recentemente l'elenco degli interventi effettuati, in applicazione della legge di sanatoria, sul prezzo della carta, avreste osservato che qualche grosso gruppo editoriale

ha potuto introitare diversi miliardi, mentre i piccoli quotidiani sono arrivati ad introitare, sì e no, 40-60 milioni, o giù di lì.

Orbene, se queste piccole imprese giornalistiche vendono i loro quotidiani a 200-300, anziché a 400 lire, vengono punite rispetto ai grossi quotidiani, i quali, fregandosene completamente delle leggi bancarie e delle regole di buoncostume nazionale, possono attingere dalle casse delle banche e degli istituti finanziari, possono rafforzarsi, locupletarsi e, allo stesso tempo, possono godere dei vantaggi derivanti dalle leggi vigenti e da quelle che stiamo per varare. Questa è una cosa scandalosa, che viene perpetuata nel nostro paese sotto il profilo della trasparenza, sotto quello — per carità! — dell'apertura, dei sostegni, ma, in definitiva, per punire la piccola imprenditoria, la piccola editoria, la piccola intrapresa, che si può difendere solo se compie grandi sacrifici, solo se offre la possibilità che si dia vita ad un prodotto di buona qualità, di buona fattura, magari a scapito di qualche vantaggio economico, cercando in qualche misura di mettersi in concorrenza sul terreno del prezzo.

Quando il CIPE stabilisce il prezzo massimo (400 lire), occorre che si dia la possibilità ai quotidiani, siano politici o di informazione, di concorrere in qualche modo con i giganti della stampa sul terreno del prezzo, non certo su quello delle pagine: non possono fare un giornale di 24 pagine, di 26 pagine, magari di 32 pagine, quante sono quelle dei grandi quotidiani, che sono pieni di pubblicità, che arriva attraverso pressioni politiche, attraverso la SIPRA, attraverso i canali propri del potere. Questo è un punto assolutamente negativo della proposta di legge! Se lo si approverà, ancora per cinque anni si continuerà ad operare con il sistema che ho detto, che è scandaloso, a mio avviso. Tutte le ragioni avanzate nel Comitato dei nove non mi convincono, nella maniera più assoluta, perché si basano sull'ipocrisia. Si sa perfettamente qual è la realtà. Chi si vuole sacrificare (per non guadagnare niente), cercando in qualche modo di concorrere con i colossi dell'editoria italiana,

e pone in vendita il giornale a 100-200 lire, non vedo perché debba essere punito! In tal modo a venir punito è anche l'acquirente, anche il cittadino, il quale non potrà più avere quei giornali che, poveretti, saranno costretti, dalla normativa che stiamo approvando, a chiudere; normativa che finisce per non andare incontro, neanche in maniera elementare, alle esigenze che noi prevediamo, a sostegno di un'editoria che, senza alcun dubbio, la congiuntura attuale sta ponendo in grave crisi, rendendo estremamente precaria la sua situazione.

Per queste ragioni, signor Presidente, chiedo al Comitato dei nove di voler in qualche modo ripensare la normativa cui mi sono riferito ed insisto per la soppressione, quanto meno, del secondo capoverso dell'emendamento 22. 3 della Commissione.

MELEGA. Chiedo di parlare sull'articolo 22.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELEGA. Signor Presidente, il testo che ci apprestiamo a votare e che riguarda il prezzo dei giornali, anzi, la mancata liberalizzazione dello stesso, è di grande importanza. In ordine a questo argomento, vorrei innanzitutto richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che già nel Comitato dei nove ben quattro gruppi si sono dichiarati contrari al principio del mantenimento di una struttura di controllo dei prezzi dei quotidiani. Faccio notare incidentalmente (ma l'incidentale non è così secondario) che il controllo dei prezzi non vale per i periodici, che pure costituiscono parte importante del panorama dell'informazione in Italia. Non si vede, quindi, per quale motivo coloro che giustificano il continuo controllo del prezzo dei quotidiani accettino quella che è la libertà di prezzo dei periodici.

Noi radicali abbiamo proposto un emendamento, il 22. 1, che in sostanza chiede di liberalizzare pienamente il prezzo dei quotidiani. Se la nostra formulazione verrà respinta (ma noi mante-

niamo l'emendamento cui mi sono riferito), voteremo a favore dell'emendamento liberale, il 22. 2, a firma del collega Biondi che si propone lo stesso scopo.

Vorrei, innanzitutto, toccare un argomento per il quale, con tutta franchezza, mi rivolgo ai colleghi comunisti, anche per una ragione di presenza in aula, che in questo momento è non poco rilevante nell'andamento delle votazioni e della fisionomia complessiva che il provvedimento sta assumendo. So che il collega Macciotta, che parlerà dopo di me, esporrà le opinioni che ha già avanzato nel Comitato dei nove e che francamente non mi hanno convinto. Spero di indurlo ad un ripensamento, con questo mio intervento, ma spero anche di far presente ai colleghi comunisti che la dialettica oggi presente su questo argomento tocca, al di là della legge stessa, un punto fondamentale della struttura del nostro paese.

Noi oggi siamo infatti, collega Macciotta e colleghi comunisti, già in clima di libertà di prezzo. Uscendo da questo palazzo e andando ad una edicola voi potete acquistare giornali che costano 100, 200, 300, 400 e 500 lire. Si dirà che certi giornali eludono la legge. È vero. La proposta di liberalizzare il prezzo dei giornali non ha però il significato di legalizzare un'infrazione alla legge, bensì di prendere atto che forze politiche e sociali sono alle spalle di un tale vasto movimento di pubblicizzazione delle proprie informazioni e delle proprie idee, che si spinge fino al punto di infrangere la legge, liberalizzando di fatto il prezzo dei giornali. A nostro avviso non si deve pensare di combattere questo fenomeno, come si sta facendo nell'attuale regime legislativo, con una legge disattesa, o come si vuol fare, nel regime legislativo che ci apprestiamo ad instaurare, attraverso una sovrastruttura di legge che sicuramente verrà nuovamente disattesa.

Conosco in anticipo l'obiezione che verrà mossa a questa posizione. Quando ci si oppone a certe storture, addirittura sul piano logico, presenti nel provvedimento al nostro esame, ci si sente

rispondere che è previsto un periodo transitorio: così, nel periodo transitorio varrà la norma relativa al controllo dei prezzi, mentre finito il periodo transitorio i prezzi saranno liberalizzati; si teme infatti, che, liberalizzando di colpo il regime dei prezzi, si arrivi ad una situazione di prezzo selvaggio. Ora, a parte il fatto che in una situazione di prezzo selvaggio già ci troviamo, e sicuramente nessuna sovrastruttura di legge potrà dar luogo ad una regolamentazione diversa, poiché la produzione di quotidiani a prezzo diversificato continuerà, come del resto sta procedendo, nel rispetto della legge, c'è da rilevare che anche in questo caso per il periodo transitorio poniamo una norma che vanifica le finalità che anche i colleghi comunisti dicono di voler realizzare nella fase di pieno regime, quella cioè della liberalizzazione dei prezzi.

Collega Macciotta, che così bene rappresenta le opinioni del tuo gruppo, vorrei chiederti quali sconvolgimenti possano mai ipotizzarsi in relazione alla liberalizzazione dei prezzi, di fronte ad una situazione generale che è già orientata in questa direzione, e perché mai si dovrebbe inserire in una legge che si prefigge di conseguire il traguardo della liberalizzazione del prezzo, una norma transitoria estremamente complicata, che di fatto allontana il conseguimento dell'obiettivo che ci si prefigge e che, per giunta, favorisce certamente quegli editori che, per ragioni imprenditoriali, di potenza economica o politica, potranno volgere o stravolgere le complicazioni di questa norma transitoria a proprio vantaggio, di fronte al vantaggio che sicuramente per gli editori più deboli, per le cooperative di tipografi, verrebbe dalla possibilità di vendere il proprio prodotto a qualsiasi prezzo.

Chiedo ai colleghi comunisti, che per il loro numero in aula in questo momento sono in grado di svolgere in un senso o nell'altro, questo aspetto della proposta di legge, di rivedere il loro atteggiamento attuale che — a mio avviso — non giova a nessuno, in modo da portare ad una legge sana, ade-

guata a quelle che sono le realtà dei fatti nel mercato dei quotidiani, ad una legge che non potrebbe essere infranta, né stravolta da quegli editori che hanno maggior forza per farlo.

Mi auguro che le mie parole, quelle del collega Bassanini, che condivide questo punto di vista, e dei colleghi Sterpa e Servello, siano utili per affrontare sul piano della funzionalità della legge questo argomento e per giungere ad una decisione sulla liberalizzazione del prezzo dei quotidiani.

BASSANINI. Chiedo di parlare sull'articolo 22.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI. Signor Presidente, il gruppo socialista è contrario a mantenere una disciplina amministrativa dei prezzi dei giornali quotidiani e voterà a favore dello emendamento Biondi 22. 2. Le ragioni per cui il gruppo socialista è convinto dell'opportunità di legittimare subito quella che, come rilevava il collega Melega, è già di fatto una situazione di libertà nella fissazione del prezzo dei giornali quotidiani, sono di diverso ordine.

La prima ragione è di natura tecnica e vorrei sottoporla ai colleghi, riferendomi al nuovo testo dell'articolo 22 che la Commissione propone con l'emendamento 22. 3. Il testo formulato dalla Commissione così recita: « Il Comitato interministeriale prezzi stabilisce ed aggiorna, almeno una volta all'anno, sulla base degli accertati costi di produzione, il prezzo dei giornali quotidiani ». Non si tratta quindi, come credo sia giusto, di un prezzo politico, ma di un prezzo amministrato, — in materia abbiamo non soltanto precedenti legislativi, ma una folta giurisprudenza del Consiglio di Stato — sulla base di una rilevazione dei costi di produzione.

A questo punto chiedo ai colleghi, quando si parla di « accertati costi di produzione », a quale prodotto ci si riferisca; cioè se si fa riferimento a *Il manifesto*, a *Il giornale d'Italia*, al *Corriere della sera*, alla testata che ha trentadue pagine ed

una rete di corrispondenti in tutte le principali città del mondo, oppure alla piccola testata locale che svolge un servizio utile ed essenziale, quanto la grande testata nazionale, ma che ha ovviamente costi di produzione diversi rispetto alla prima.

In realtà siamo di fronte non ad un prodotto specifico, ma ad una categoria di prodotti; infatti, ad esempio, la legge sulla regolamentazione dei prodotti farmaceutici non prevede che il Comitato interministeriale prezzi stabilisca ed aggiorni una volta all'anno il prezzo fisso del medicinale in genere, ma di ciascun medicinale, di ciascun tipo di medicinale.

CUMINETTI. Ma essa non eroga i contributi.

BASSANINI. Qui invece il tentativo è quello di determinare, secondo una tradizionale impostazione della nostra legislazione, un prezzo unico per i giornali quotidiani.

È vero — come ha detto nella sua interruzione l'onorevole Cuminetti — che non si tratta per la verità di un prezzo fisso imposto dall'autorità amministrativa; ma di un prezzo stabilito solo per le testate che intendono avvalersi delle provvidenze. Però non c'è dubbio che l'entità delle provvidenze — quali sono oggi e quali sono previste nella proposta di legge n. 377 — è tale che in realtà soltanto apparentemente si tratta di un onere, la cui accettazione è rimessa alla libera scelta dell'imprenditore e, quindi, nella specie, dall'editore.

L'entità delle provvidenze è tale, per cui noi potremmo tradurre semplicemente il dettato di questo articolo con la nota frase: « o mangi questa minestra o salti dalla finestra ». Si tratta sostanzialmente di far mangiare agli editori questa « minestra ».

È, quindi, una difficoltà tecnica che vedo non solo per l'attuazione, ma per la stessa interpretazione del dettato normativo propostoci dalla maggioranza della Commissione: sulla base degli accertati costi di produzione di quali quotidiani (di

che tipo, con quali caratteristiche?) dovremmo arrivare qui non ad un unico prezzo, ma a differenti prezzi dei giornali quotidiani, in relazione ad una serie di caratteristiche variabili (ma talmente variabili da doversi, a questo punto, stabilire caso per caso)?

Questo spiega perché già sulla base dell'attuale disciplina una parte degli interpreti ha ritenuto che il prezzo stabilito dal CIP non sia da intendersi come prezzo fisso, ma come limite massimo del prezzo dei giornali quotidiani, consentendo la determinazione di prezzi inferiori.

Una ipotesi di tal genere potrebbe anche essere seguita, ma è chiaro allora che la legge, nella fase transitoria, dovrebbe prevedere la determinazione di un prezzo massimo dei giornali quotidiani, riferito agli accertati costi di produzione delle testate di maggiore qualità e quindi di maggior costo. Chiaramente è una impostazione profondamente diversa da quella che la Commissione ci propone.

Vi è poi una seconda considerazione. Già nella discussione generale di questo provvedimento abbiamo compiuto un esame della situazione del mercato dell'editoria quotidiana in Italia. È una situazione profondamente anomala: basti ricordare gli indici di diffusione della stampa quotidiana in Italia, a confronto degli altri paesi europei. Nel nostro paese si va, com'è noto, da un terzo ad un sesto dell'indice di diffusione esistente in altri paesi europei comparabili con il nostro come dimensioni, come livello di reddito, come livello di cultura e di scolarizzazione.

Da analisi compiute si è ormai accertato che questo basso tasso di diffusione e, quindi, questo insufficiente sviluppo dell'editoria quotidiana in Italia dipendono molto probabilmente — almeno in parte — da una serie di vincoli, di strozzature, di lacci e laccioli, che la disciplina complessiva della editoria quotidiana impone allo sviluppo imprenditoriale nel settore. Tra questi vincoli c'è anche il vincolo del prezzo, se noi lo intendiamo appunto come prezzo fisso che impedisce quella diversificazione del prodotto, quella diversifica-

zione della qualità ed anche dei destinatari delle diverse iniziative editoriali che invece si riscontrano con larga frequenza negli altri paesi: quotidiani locali, quotidiani nazionali, quotidiani di qualità e quotidiani popolari, quotidiani che a un prezzo più basso forniscono naturalmente un servizio più limitato e quotidiani che invece a prezzo più elevato forniscono un servizio informativo e di commento, e magari specializzato poi nei diversi settori, più qualificato. La diversificazione del prodotto, che all'estero è largamente riscontrabile, contribuisce assai ad aumentare la diffusione, ad aumentare la vendita e, quindi, ad eliminare la strozzatura obiettiva più grave, la limitatezza del mercato delle testate quotidiane. Ma questa differenziazione del prodotto è pressoché impossibile se si adotta la soluzione del prezzo fisso e imposto in misura eguale per tutti.

Vi è poi la terza considerazione che vorrei sottoporre all'Assemblea e che credo possa tranquillizzarci oggi rispetto al passato, rispetto ad una scelta di liberalizzazione del prezzo, ed è che nella esperienza connessa agli aumenti dei prezzi di questi ultimi anni, in realtà, non è più realistica e adeguata alla realtà italiana la vecchia tesi in forza della quale la domanda di giornali quotidiani sarebbe sostanzialmente rigida e quindi indipendente dalla espansione e dall'aumento del prezzo delle testate quotidiane, la vecchia tesi, quindi, in forza della quale la liberalizzazione del prezzo comporterebbe aumenti dei prezzi non controllati dalla necessità delle aziende editoriali di fare i conti con le leggi di mercato. In realtà, aumenti significativi del prezzo dei giornali quotidiani si sono verificati negli ultimi tempi con effetti di non poco rilievo sulla domanda, mentre le diversificazioni nei prezzi — lo rilevava giustamente Melega prima — in atto oggi, nonostante alcune interpretazioni dell'attuale disciplina del prezzo dei giornali quotidiani, si sono rivelate utili ai fini di incrementare la diffusione, soprattutto quando sono collegate ad obiettive diversificazioni del prodotto, come già accennavo prima.

Sono, quindi, ci pare, numerose le ragioni che spingono nel senso della liberalizzazione del prezzo, chiesta dall'emendamento 22. 2 presentato dal collega Biondi. Credo però si debba insieme respingere una preoccupazione, che credo spinga molti colleghi a non considerare con favore una soluzione di questo genere; intendendo la preoccupazione che la liberalizzazione del prezzo abbia immediate conseguenze sulla disciplina che dovremo affrontare e dettare in relazione al secondo titolo della proposta di legge, che riguarda le provvidenze in favore dell'editoria. Credo che, impostata in questi termini, la questione sia mal posta. Ritengo francamente che questa preoccupazione possa essere rimossa.

Oggi le misure di sostegno per l'editoria non sono, a mio avviso, — e credo sia possibile dimostrarlo con un'analisi obiettiva dei costi e della situazione finanziaria delle aziende editoriali — il corrispettivo del vincolo imposto sul prezzo delle testate quotidiane mediante appunto la regolamentazione del prezzo da parte del CIP.

Oggi vi sono esigenze di sostegno, che noi riteniamo debbano essere temporanee, non definitive, perché altrimenti si cadrebbe nella logica dell'assistenzialismo, che è grave in tutti i settori dell'economia, ma è particolarmente grave allorché il settore interessato produce mezzi di informazione. Questa esigenza, che speriamo possa essere vista come temporanea, oggi non è legata al prezzo imposto (forse in passato poteva esserlo), ma è legata invece, da una parte, alla sussistenza, ancora in atto, di una serie di vincoli e di strozzature esterne, queste, sì, imposte al libero sviluppo delle attività editoriali e al libero sviluppo della domanda di quotidiani e periodici; dall'altro lato, è legata agli effetti che queste strozzature hanno prodotto in passato e che si ripercuotono oggi sull'attuale situazione finanziaria delle aziende editoriali, attraverso oneri finanziari, attraverso situazioni strutturali di squilibrio dei conti, attraverso ammortamenti non fatti in misura sufficiente.

Queste sono le situazioni oggettive, verificabili, che oggi rendono necessaria ancora per un certo numero di anni quella normativa di sostegno di cui andremo a parlare nei prossimi giorni. Questa legislazione di sostegno deve delineare una traiettoria di rientro che consenta di recuperare in modo sano l'economicità delle imprese editoriali, liberandole dalla necessità di un sostegno pubblico al di fuori di ogni logica di assistenzialismo. Non c'è, pertanto, a mio avviso, questa connessione tra prezzo imposto e provvidenze, oggi, e quindi è possibile andare alla liberalizzazione del prezzo senza preoccupazioni per le conseguenze che nella fase transitoria ne deriverebbero sulla legislazione di sostegno prevista nella seconda parte della proposta di legge. Questa legislazione di sostegno si giustifica con una serie di vincoli e di strozzature imposti, che hanno aggravato i costi delle aziende editoriali, in passato e ancora oggi, indipendentemente dalla permanenza di una regolamentazione legislativa, che d'altra parte ancora una volta, secondo la proposta della maggioranza della Commissione, dovrebbe essere coerente con gli accertati costi di produzione, e quindi non dovrebbe tradursi in un costo politico, che, come tale, esige di fronte a soggetti imprenditori privati la compensazione degli oneri che così vengono imposti alle aziende editoriali.

Mi sembra, quindi, che vi sia un complesso di ragioni che spinge a ritenere la scelta di una liberalizzazione immediata, possibile ed opportuna e non particolarmente sconvolgente rispetto all'attuale assetto dell'editoria, del prezzo dei quotidiani, così come è già liberalizzato il prezzo dei periodici.

Mi rendo conto che il testo proposto dalla Commissione con l'emendamento 22. 3 pure prevede la soluzione della liberalizzazione, sia pure a termine, alla fine della fase transitoria. Non vi è quindi una radicale contrapposizione di principio tra le due soluzioni, tuttavia le ragioni di merito che ho cercato di esporre credo spingano ad esaminare con attenzione la possibilità di giungere già da oggi a questa liberalizzazione.

MACCIOTTA. Chiedo di parlare sull'articolo 22.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA. Credo, signor Presidente, che non sia casuale il fatto che su questo articolo si stia svolgendo un dibattito di questo genere. Si tratta, in realtà, di una questione che non solo è importante sul piano dei principi morali, ma è — me lo consentirà il collega Bassanini — la punta emergente di un discorso che in questi giorni si è fatto fuori di qui e che credo valga la pena finalmente di portare anche dentro quest'aula.

Non vi è dubbio che quando si parla di liberalizzazione e si indicano come criteri ispiratori due argomenti fondamentali (uscire dalla logica dell'impresa assistita e consentire alle imprese, attraverso una autonoma determinazione del prezzo e della qualità del prodotto, di stare sul mercato in piena autonomia) si fa riferimento a principi che possono avere una loro suggestione.

Vorrei ora svolgere qualche considerazione, da cui emergerà che si tratta, certo, di una proposta suggestiva, caratterizzata però anche da molte punte di mistificazione.

In primo luogo, però, sarà il caso di fare un'analisi del testo che viene proposto e che già contiene qualche significativa innovazione, che non può sfuggire.

Innanzitutto, si tratta — diciamolo pure — di un articolo che consente la liberalizzazione del prezzo: se c'è la volontà di stare autonomamente sul mercato, nessuno vieta all'impresa di starci, a condizione che rinunci alle provvidenze previste dalla legge. Mi sembra che su questo argomento qualche collega abbia portato l'affermazione secondo cui non si potrebbe penalizzare così gravemente un'impresa che ritenga di stare sul mercato a un prezzo più basso di quello stabilito.

Certo, un prezzo più basso può essere una delle condizioni grazie alle quali si sta sul mercato. Però — diciamocelo chiaro — una cosa è stabilire un prezzo più basso a 300 lire e una cosa stabilirlo a

100 lire (che poi sono 75, al netto degli aggi dei rivenditori), come è successo in questo ultimo periodo. Stabilire un tale prezzo non significa, in realtà, « stare sul mercato », ma significa starne fuori, cioè essere un'impresa che è non niente di più che l'appendice di un gruppo.

Certo, il collega Melega potrebbe obietarmi: con le norme sulla trasparenza, noi sapremo chi è il gruppo che ha questa appendice. Perfetto, però allora non si capisce per quale motivo lo Stato dovrebbe contribuire a determinare un'operazione di *dumping*, cioè di totale mancanza di autonomia dell'impresa sul mercato, consentendo così che si svolga una funzione mistificante su un tema così delicato come l'informazione e comunque a spese, in generale, dei contribuenti.

Questo è l'elemento che ci porta a mantenere la posizione che si è tradotta in questo testo, secondo la quale colui che decida di vendere a un prezzo inferiore può farlo, però a sue spese, sopportando tutti i rischi che questa scelta comporta.

In questo testo c'è poi un secondo elemento di novità, così come nel complesso delle disposizioni di questa proposta di legge, le quali mi sembra già consentano di rispondere ad una obiezione avanzata in termini tecnici dal collega Bassanini.

Bassanini ha detto: qual è il costo medio che viene fissato a norma del primo comma? Io vorrei dire che, già quando, nel secondo comma, si definiscono esenti dal divieto di un prezzo inferiore le testate che abbiano un numero di pagine formato 43 per 59 inferiore a 10, si indica un parametro medio di giornale e quindi si indica quale sia innanzitutto il testo attorno al quale debba svolgersi la riflessione del comitato interministeriale prezzi nel momento in cui stabilisce il prezzo di vendita delle testate.

Ma c'è di più: tutta la seconda parte della proposta di legge, quella sulle provvidenze costituisce — sia nel testo attuale e sia in quello di cui si è parlato nel Comitato dei nove — un insieme di provvidenze finalizzate al tentativo di costruire, an-

che attraverso una diversa gradazione delle provvidenze, un prezzo medio del prodotto finale abbastanza unificato. È noto infatti che all'articolo 28 la sovvenzione per la carta diminuisce di intensità e favorisce le testate più piccole, mentre non dico danneggia, ma certamente premia di meno le testate maggiori.

La terza questione è, infine, che questo meccanismo di progressiva diminuzione delle provvidenze determina un decrescente interesse delle imprese a utilizzare le stesse; può così determinare, ancor prima della previsione di cui al terzo comma (liberalizzazione totale del prezzo), un interesse dell'impresa ad uscire dal regime delle provvidenze per collocarsi quindi, sul piano del prezzo, sul mercato libero: ecco il testo che attualmente abbiamo in esame!

Potrei concludere se, come ho detto prima, la proposta di liberalizzazione del prezzo non rappresentasse in realtà la punta di un *iceberg* più vasto, che implica una filosofia diversa, contenuta nella seconda parte della proposta di legge, che brevemente indicherò qui. Si tratta di una proposta suggestiva ma anche mistificatoria, fondata su due liberalizzazioni ed un assistenzialismo.

Le prime due consistono nel prezzo, di cui si è parlato, e nella liberalizzazione immediata e totale dell'importazione di carta. Qualche considerazione su questo tema: è evidente che (nella filosofia di coloro che, non qui, ma fuori di quest'aula, propongono questa misura) il discorso sulla liberalizzazione del prezzo si collega a quello sulla carta. È infatti noto che attualmente esiste uno scarto tra il prezzo interno della carta per i quotidiani ed il cosiddetto prezzo europeo, ma dovrebbe essere almeno altrettanto noto che si tratta di un settore in cui esiste non un prezzo del compratore, bensì un prezzo del venditore, come è provato dal fatto che, ogni qualvolta in Italia si è determinato un aumento del prezzo della carta per i giornali quotidiani, immediatamente il prezzo euorpeo è aumentato attestandosi ad un livello pari a quello del prezzo italiano, diminuito delle provvidenze, o delle sperate provvidenze).

È evidente che cosa avverrebbe nel momento in cui una liberalizzazione immediata delle importazioni determinasse in Italia, per una certa fase, la messa fuori mercato delle aziende italiane produttrici di carta: immediatamente dopo, il prezzo europeo della carta si adeguerebbe ai livelli che sono attualmente quelli italiani. Credo non sfuggano a nessuno gli effetti in tema di politica industriale, in questo che non è solo il settore della carta, ma è anche l'insieme di altri settori collegati a monte con esso. Non si può parlare della esigenza di portare avanti in Italia un serio piano di forestazione, senza fare i conti con questo argomento!

È evidente allora che alle due liberalizzazioni, da parte dei sostenitori del liberismo (o pseudoliberismo, dico io), si aggiunge la terza proposta, assistenziale. Per tenere le cartiere italiane sul mercato, diamo non ai giornali ma ai produttori di carta il contributo sul prezzo della carta: questa misura, apparentemente neutra in termini di costi dei giornali, tale non sarebbe perché scardinerebbe per ovvi motivi il criterio su cui è stata costruita in questa proposta di legge la provvidenza sulla carta, che, tenendo conto di maggiori possibili economie di scala dei maggiori quotidiani rispetto ai minori, aumenta la percentuale di intervento a favore dei minori quotidiani e diminuisce quella a favore dei maggiori: questo meccanismo non potrebbe essere applicato, se la provvidenza andasse direttamente ai cartai, perché è del tutto evidente che per questi è neutra la quantità di copie stampate dall'editore. Al cartaiolo importa il contributo che riceve per chilo sul costo della carta comunque consumata e questo — credo non sfugga ad alcuno — determinerebbe un'alternativa. O il contributo si attesta sul livello fornito dall'attuale legge, a favore dei giornali minori (e questo determina un privilegio ingiustificato per i maggiori), o il contributo si attesta al livello dei maggiori e questo, sul piano della determinazione successiva del prezzo, determina un problema ulteriore per i giornali minori.

Ecco perché i due liberismi e la ricordata misura assistenziale non ci convinco-

no ed in realtà ci sembrano assai pericolosi, tali da determinare, nell'immediato, effetti non facilmente valutabili sul terreno della continuità di presenza di testate sul mercato. Questo significherebbe eliminare una delle caratteristiche attraverso le quali si manifesta nel nostro paese il pluralismo dell'informazione, attraverso la pluralità di testate che ciascuno acquista. Vi è un aumento di prezzo che inevitabilmente seguirebbe il combinato disposto dei due liberismi e dell'assistenzialismo, di cui ho parlato, che porterebbe, probabilmente, ad un incremento del costo delle testate e ad una drastica riduzione del numero di testate che ciascun cittadino acquisterebbe. Siamo favorevoli ad una uscita morbida dalle provvidenze e dalle connesse misure di organizzazione del mercato, una delle quali è quella della fissazione di un prezzo con i criteri indicati in questo articolo, e con le eccezioni indicate per le testate minori o per quelle che superino, una volta alla settimana, il prezzo stabilito.

Vorrei aggiungere, per concludere, che questo liberismo ci pare abbia poco in comune con la massima con la quale i fisiocratici si riferivano al governo francese del '700: *laissez faire, laissez passer*. Vorrei ricordare, a proposito di quanto scritto dall'onorevole Mammì, che a queste parole mi pare che, da parte dei pseudo liberisti, si aggiunga, ma in premessa, la parola *donner*.

STERPA. Chiedo di parlare sull'articolo 22.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STERPA. Signor Presidente, sarò breve, in quanto ho ascoltato lunghe dissertazioni a favore del nostro emendamento 22. 2. Dico per inciso che voterò contro l'emendamento 22. 3 della Commissione. Ciò che hanno detto, da una parte il collega Melega e dall'altra il collega Bassanini, a proposito della liberalizzazione del prezzo della carta, basta ed avanza. Tali argomentazioni mi sembrano abbastanza convincenti, nonostante la battuta del collega Macciot-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 NOVEMBRE 1980

ta a proposito dei fisiocratici — il *laissez faire* e il *donner* — come contrapposizione ideologica al nostro liberismo. Comunque, nel nostro emendamento vi è il proposito di giungere alla liberalizzazione del prezzo dei giornali, che è invocata da tempo da tutti e che forse nella realtà pochi vogliono.

Per giungere alla sostanza del problema, devo dire che vi sono due cose nell'emendamento 22. 3 della Commissione, che, a mio giudizio, appaiono assurde. La prima riguarda lo stesso articolo 22 — che originariamente era stato formulato in maniera incredibile —, la seconda attiene al controllo del prezzo dei giornali. Non si comprende perché debba essere il comitato interministeriale prezzi a stabilire ogni anno quanto debba costare un giornale, che è il prodotto di un'impresa privata ed è il prodotto di varie componenti, vale a dire della carta, del lavoro, eccetera. Che siano gli imprenditori, nel caso specifico gli editori, a stabilire il prezzo cui vogliono offrire sul mercato il loro prodotto.

L'altra assurdità, cui cerchiamo di ovviare con il nostro emendamento 22. 2 è che da molti anni il prezzo del giornale è compreso nel famoso « paniere ».

Noi chiediamo che non sia più incluso tra i beni presi in considerazione dallo ISTAT. La cosa assurda è che questo prezzo è considerato insieme a quello del pane; non c'è bisogno che io ricordi che anche a proposito del pane si è arrivati nella pratica ad operare alcune deroghe, perché esiste un prezzo fisso per un certo tipo di pane, mentre nella realtà esso costa molto di più, come è giusto che sia. Quella che a Milano chiamano « michetta » ed a Roma « ciriola », vale a dire il tipo di pane che viene compreso nel « paniere » per il prezzo, è ormai di scarsissimo consumo. Non si vede perché proprio il giornale debba rimanere tra i prodotti con un prezzo fissato dall'alto e compreso nel « paniere ».

In buona sostanza, noi insistiamo per la votazione del nostro emendamento 22. 2; speriamo che anche altri settori di questa Camera si convincano che forse è ve-

ramente questa la chiave per scardinare finalmente un sistema che in qualche modo, in questi anni, ha strozzato o ha tentato di strozzare la libertà di stampa.

CUMINETTI. Chiedo di parlare sullo emendamento 22. 3 della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUMINETTI. Direi che la tesi della liberalizzazione del prezzo dei giornali è indubbiamente affascinante. Io, imprenditore metalmeccanico abituato a confrontarmi con i prezzi internazionali, l'abbraccio senz'altro, e la democrazia cristiana — che è contro l'assistenzialismo — è decisamente su questa strada. Quindi noi siamo per la liberalizzazione del prezzo dei quotidiani, ma ci siamo nel momento in cui riteniamo che allo stato attuale delle cose questo non sarebbe il vero motivo che potrebbe consentire al settore di uscire dalle secche in cui si trova.

Siamo convinti che alla liberalizzazione si arriverà gradualmente nel momento in cui le provvidenze (quelle sul rimborso della carta, per intenderci) finiranno di essere date alla stampa come sostegno. Poiché il tema mi interessa ed è decisamente importante, mi chiedo: se noi liberalizziamo il prezzo dei giornali, manteniamo ancora quelle provvidenze? Se sì, di che entità saranno? Mi sorge il dubbio, cioè, che si passi da un prezzo bloccato, fino ad oggi, ad un prezzo libero, per cui tutto il castello della riforma esce da una visione per entrare in un'altra. Credo si debba meditare su questo fatto, perché il liberalismo economico è senza dubbio un fatto importante, ma il meccanismo della nostra e di tutte le società che si muovono anche nell'ambito del capitalismo puro oggi godono di una serie di sostegni che fanno in modo che la libertà in senso assoluto sia mitigata attraverso un sistema di compensazione.

Credo, pertanto, che a questo punto sia difficile la liberalizzazione del prezzo dei giornali senza cadere nell'eccesso opposto rispetto alla situazione attuale.

SERVELLO. Viene liberalizzato in basso, perché si fissa il tetto massimo e si andrà oltre tale tetto. Noi siamo contro i consumatori e contro coloro che acquistano la carta!

CUMINETTI. Questa è una posizione vostra! Io ti ascoltavo quando parlavi — se non ho capito male — di tirature: dicevi che chi fa più tiratura gode di maggiori contributi! E questo è logico! Però, l'emendamento 22. 3 della Commissione parla non di tirature, ma di pagine. All'interno di questo meccanismo ci sono i giornali che con meno di dieci pagine di testo, non di formato *tabloid*, possono fissare il prezzo che vogliono. Credo che noi dobbiamo guardare a questo meccanismo perché se, come ci siamo prefissi, il prezzo deve essere libero alla fine di questo intervento dello Stato, è chiaro che in questo passaggio dobbiamo lasciare delle autonomie, ma senza stravolgere il principio del sostegno economico dello Stato. Credo che l'articolo 22 si muova in questa logica.

ROCCELLA. Questa è una bellissima cosa, però non va fatta.

CUMINETTI. Ascolta, Roccella: se oggi lasciamo il prezzo libero, come è possibile poi determinare se le provvidenze siano nella logica di portare l'editoria fuori della crisi? Ovvero, tu controlli i bilanci e poi, visto che essi sono in parità, togli il prezzo libero. Ma chi fa questo? Noi dobbiamo prefigurare un meccanismo; e, se il meccanismo è quello dei cinque anni posti come termine entro il quale le provvidenze finiscono ed il prezzo è libero, credo che la scelta del prezzo libero ci sia già. Bisogna solo intendersi su come attuarla. Io credo che questo articolo 22 sia su questa posizione, e lasci uno spazio immenso alla capacità imprenditoriale, giacché lascia la possibilità di stampare un numero ogni settimana, lascia la possibilità di andare al di sotto di un certo numero di pagine, e poi lascia la possibilità di determinare il prezzo che vuole a quell'editore che ritenga che le provvidenze

siano inferiori alla sua capacità imprenditoriale. Quindi, mi sembra che affermare che l'articolo in questione ci porti veramente ad un prezzo libero, con una editoria risanata, al momento attuale sia semplicistico. Dunque, vorrei che l'articolo 22 fosse più organico, formulato diversamente, se questa deve essere la soluzione.

Io credo che l'articolo in esame, che costituisce una mediazione, ma che favorisce il principio del prezzo libero, consenta di dare un grosso contributo per risolvere il settore dell'editoria dalla crisi in cui si trova, al di là di quelle che possono essere intuizioni dell'ultimo minuto, anche se in via di principio da noi condivise.

PRESIDENTE. A questo punto, ritenendo che siano stati anche svolti gli emendamenti Roccella 22. 1 e Biondi 22. 2, darei la parola...

ROCCELLA. Faccio presente che avevo chiesto di parlare sull'articolo 22. Precisamente avevo fatto un cenno, e credevo che esso fosse stato recepito.

PRESIDENTE. Devo dire di non averla assolutamente vista, onorevole Roccella.

SERVELLO. Posso testimoniare di averlo visto io, signor Presidente.

PRESIDENTE. A lei la parola, onorevole Roccella!

ROCCELLA. Signor Presidente, dato che stiamo facendo una discussione generale sull'articolo 22, vorrei riportare le considerazioni che si fanno su questo articolo, appunto in termini di discussione generale, sottolineando il valore della scelta in quanto scelta. Non c'è dubbio che la proposta di legge sia partita da una considerazione: dalla considerazione cioè che il blocco del prezzo sostiene il meccanismo dei finanziamenti, e direi anche viceversa. Anzi, dirò che il rischio che stiamo correndo è quello di capovolgere questa logica, favorendone la attendibilità all'indietro. L'intuizione fondamentale della proposta di legge era senz'altro giusta. Una proposta di legge che va

dichiaratamente verso il libero mercato, una proposta di legge che si propone il risanamento dell'industria (inizialmente non c'era nessuna norma « cancelladebiti » nella proposta di legge) è evidente che si ponga come obiettivo il riferimento al libero mercato. E ciò non soltanto per una ragione economica, ma anche perché — e soprattutto, direi — la ragione economica ha in questo caso un valore politico di estrema evidenza. Non c'è dubbio che il blocco del prezzo finisca per viziare, e vizia seriamente, la cosiddetta libertà di stampa. Ma perché? Perché sottrae ai lettori il giudizio sul giornale espresso nell'atto di acquisto, nello scegliere questo o quel giornale; sottrae questo giudizio e lo sottrae pesantemente, per cui non sono i lettori che, comprandolo, decidono della sorte economica del giornale, ma sono i committenti di notizie che decidono e garantiscono la sorte del giornale. Capovolgiamo letteralmente la logica della libertà di stampa.

Credo che questa considerazione sia a monte di tutte le argomentazioni che si possono addurre a favore dell'una o dell'altra tesi, argomentazioni che vengono assolutamente dopo, sono conseguenti. Noi abbiamo detto e ripetuto tante volte, qui dentro, che libero prezzo non significa altro che libero mercato della notizia e non mercato della notizia manipolata, che peraltro ha un suo prezzo remunerativo. Il mercato attuale della notizia manipolata, in mancanza del gioco del libero mercato, ha infatti un suo prezzo remunerativo: è proprio questo il meccanismo che intendiamo far saltare con questa proposta di legge.

Se vogliamo davvero produttori e venditori di notizie, e non confezionatori di notizie per conto terzi, il riferimento è uno e soltanto uno. Queste cose, infatti, non si rimediano con la buona volontà, con la raccomandazione, con il ricorso alla volontà politica; si rimediano in due modi: anzitutto creando meccanismi opportuni affinché la notizia sia il prodotto che si vende e si vende liberamente, affinché cioè la notizia valga come elemento determinante della sorte di un giornale; in secondo luogo con una volontà politica quo-

tidiana che vigili sull'andamento politico dei giornali. Mi pare che questo non possa essere dimenticato né essere subordinato ad altre considerazioni.

Se vogliamo editori che comprino e vendano notizie, se vogliamo che la sorte di un giornale sia affidata alla vendibilità della notizia in quanto tale, se vogliamo che non ci siano confezionatori di notizie su commissione, dobbiamo renderci conto che tutto questo si sconta e si gioca sulla scelta del libero mercato. Non ci sono altri elementi, non dimentichiamolo; se lo dimentichiamo è chiaro che le osservazioni di ordine tecnico e tecnico-economico acquistano prevalenza, mentre esse dovrebbero avere solo una valenza. La prevalenza resta dunque affidata a questa premessa, che è la dimensione entro la quale tutte le altre osservazioni acquistano la loro precisa connotazione.

Non c'è dubbio che dobbiamo operare entro questa dimensione; l'obiettivo fondamentale della proposta di legge è appunto quello di indurre l'editore a trasformarsi da manipolatore di notizie per conto terzi quale oggi è, perché è assistito economicamente, in venditore di notizie, cioè in imprenditore che affida la sua sopravvivenza ed il suo successo alla vendibilità della notizia. Creeremmo così le condizioni ultime di opportunità affinché l'editore e l'informazione siano liberi. A questo punto non scattano più condizioni obbligate e ricattatorie a carico dell'editore ma scatta — e scatta liberamente — la volontà dell'editore, il suo modo di fare il giornale, che è tutt'altra cosa.

Senza dire poi che bloccando il prezzo, evitandone la liberalizzazione, si impedisce sin da ora che l'editore — proprio in questo processo di trasformazione qualitativa che sollecitiamo — faccia valere la qualità del suo prodotto, ciò che equivale senz'altro, senza passaggi e mediazioni, alla libertà di informazione.

Noi glielo impediamo e gli impediamo anche di scontare la cattiva gestione in termini di mercato, perché diamo una copertura alle cattive gestioni. Se oggi consentiamo che esistano editori che definiamo bancarottieri — e sono tanto più ban-

carottieri quanto più manipolatori, tanto più sono coperti in questa bancoratta quanto più manipolatori di notizie —, ebbene, se consentiamo questo, se continuiamo a consentirlo, non facciamo un passo avanti: consentiamo i vizi di una situazione per correggere profondamente la quale è nata la proposta di legge in discussione.

Oggi, un editore bancarottiere che si trova in condizioni peggiori e più esposte di quelle in cui erano i fratelli Caltagirone, usufruisce di una sorta di impunità: non riesce a fallire e non vi riesce nella misura in cui la manipolazione delle notizie, l'essere confezionatore di notizie per conto terzi, lo copre da tale rischio.

È la situazione del mercato della notizia, del mercato editoriale attuale. È situazione che conserveremmo se evitassimo il ripristino del libero mercato. Impediremmo, ripeto, da un canto che vi siano editori che giuocano sulla qualità, e quindi sulla libertà della notizia, sulla loro capacità di essere venditori di notizie in quanto tali, e dall'altro eviteremmo che gli editori bancarottieri scontino sul mercato la loro cattiva o — peggio — la loro perfida gestione, la loro gestione asservita ai committenti.

Ma vi sono una serie di contraddizioni in cui cadrebbe la proposta di legge se non arrivassimo subito alla istituzione del libero mercato. In realtà, la istituzione del libero mercato viene proposto dalla proposta di legge, eccome! Non può andare in senso contrario! Collega Macciotta, il problema è sempre lo stesso. È ovvio che la proposta di legge si poneva, per forza di cose, la ipotesi della istituzione del libero mercato. Se così non fosse, cadrebbe tutto il meccanismo logico della stessa. E, però, stiamo attenti a non fare di tutto ciò una copertura perché il meccanismo logico non sia più quello. Se davvero tale meccanismo logico ha un senso, se davvero intendiamo rispettarlo, non c'è nulla da fare, dobbiamo tener salda l'ipotesi e la prospettiva del libero mercato. E la norma transitoria inficia questo obiettivo che è determinante per l'intera proposta di legge (questa è la prima contraddizione), con conseguenze enormi! Da que-

sto momento in poi, noi siamo autorizzati a dubitare seriamente di una certa volontà politica, cioè di quella famosa corrispondenza tra norma scritta ed obiettivi dichiarati sulla quale abbiamo richiamato la responsabilità dei presentatori della proposta di legge.

Altra contraddizione: il prezzo, in realtà, non è bloccato. È una bella finzione questa del prezzo bloccato! Lo è per quanto riguarda il gioco del libero mercato, ma non lo è più per quanto concerne l'interesse ed il profitto degli editori. In realtà, su richiesta degli editori, il prezzo si va adeguando. Conserviamo dunque, lo stesso meccanismo. Non è vero, cioè, che blocchiamo il prezzo ad una determinata cifra, affatto. Lo sottoponiamo, è vero, alle decisioni del CIPE, ma non vi è dubbio che lo stesso verrà aggiornato sistematicamente, come è accaduto finora. Ripeto, siamo di fronte ad un blocco del prezzo fittizio, che funziona soltanto rispetto al gioco del libero mercato, ma non funziona come blocco nei confronti dell'utile e dell'interesse degli editori cui mi riferisco, quelli che oggi si comportano nella maniera che ho detto.

Gli editori finiranno con l'avere da una parte l'aggiornamento del prezzo, e l'utile del prezzo maggiorato, dall'altra i finanziamenti. Dunque, avranno ambedue le provvidenze!

Terza contraddizione. Se finanziamo il cosiddetto aggiornamento tecnologico — che ovviamente deve avviarsi subito —, dobbiamo mettere in conto fin d'ora l'ipotesi del libero prezzo, per rispettare il rapporto che esiste (e non può esservi, poiché è fisiologico) tra quello e questa, cioè tra aggiornamento tecnologico e libertà di prezzo. Il prezzo libero è indubbiamente un elemento che entra nella dinamica dell'aggiornamento; è uno strumento di manovra in mano all'editore, uno strumento autentico e legittimo di manovra, proprio nel processo di aggiornamento tecnologico, al quale non si pone mano per avere macchine più belle, esteticamente migliori, ma per portare l'industria editoriale al risanamento. Se sottraiamo all'editore questo strumento di mano-

vra, che è il libero prezzo, l'aggiornamento tecnologico risulta viziato; si trasforma in un finanziamento — e basta — in favore degli editori.

A questo punto vorrei richiamare la vostra attenzione, colleghi, sul fatto che questo provvedimento ha già avuto condizionamenti tali da deteriorarne la logica complessiva. Stiamo percorrendo una curva ad « U »: dapprima si è scelto il criterio della tiratura, anziché quello della vendita, come punto di riferimento per la pubblicità, ciò che va in direzione opposta a quella in cui ci si dovrebbe muovere ai fini della moralizzazione della pubblicità ed introduce un parametro falso, un dato antieconomico, per quanto riguarda i finanziamenti. Si è poi mantenuta, sia pure aggiustandola, la strozzatura corporativa dei punti di vendita, rispetto alla quale non dovremmo invece avere alcuna considerazione, perché è questo un nodo fondamentale dell'editoria, assolutamente gratuito e la cui motivazione è esclusivamente corporativa, che si colloca in una logica antitetica a quella del provvedimento. Non è ammissibile che ci si muova in queste direzioni, verso la falsificazione e verso la corporazione, come si sta facendo con la scelta della tiratura anziché della vendita come punto di riferimento per la pubblicità e con il mantenimento della strozzatura corporativa dei punti di vendita.

Almeno aveste votato il nostro emendamento, che imponeva alle regioni una moltiplicazione accelerata dei punti di vendita! Sarebbe stato un segnale della volontà di procedere verso la liberalizzazione dei punti di vendita. È invece rimasta la vecchia impalcatura dell'articolo. Senza voler abbattere totalmente la corporazione dei venditori, sarebbe bastato imporre alle regioni una moltiplicazione accelerata dei punti di vendita, cioè l'avvio di un meccanismo che sicuramente, nel tempo, avrebbe prodotto conseguenze opposte a quelle connesse alla logica corporativa attuale. Si aggiunge ora — se si aggiungerà — la scelta relativa alla mancata istituzione del libero mercato. Questo provvedimento si sta quindi caratterizzando per un indirizzo

di restaurazione che francamente ci preoccupa seriamente e ci pone il problema di decidere il nostro atteggiamento complessivo. Queste sono infatti scelte che caratterizzano il provvedimento, che ne fanno uno strumento che avvia meccanismi che vanno in direzione opposta agli obiettivi qui dichiarati e proclamati come giustificazione ultima ed esclusiva della bontà del provvedimento.

Signor Presidente, colleghi, avrei terminato. Ma debbo, prima di concludere il mio intervento, richiamarmi alle argomentazioni veramente ottime addotte dal collega Bassanini per quanto riguarda la diversificazione del prodotto e la diversità dei costi dei prodotti. Ma vorrei anche far presente al collega Macciotta una considerazione che mi pare sia utile, come chiarimento, e ciò nonostante l'insofferenza dell'amico Pochetti. Noi ci teniamo a spiegare le nostre ragioni, quando riteniamo di aver ragione.

POCHETTI. Ma se per spiegare un'idea è necessario tanto tempo e dovete intervenire in due o tre, vuol dire che questa idea è poco chiara anche nella vostra mente!

ROCCELLA. Avevo un direttore di giornale il quale sosteneva che Kant si può spiegare in una colonna: lo ritenevo un imbecille!

PRESIDENTE. Onorevole Roccella, lei sa che io ho il dovere di dirigere la discussione senza entrare nel merito; ma se voi giornalisti, che avete (o avevate) la possibilità di scrivere ogni giorno tante pagine, traducete questa abitudine nella vita parlamentare, diventano necessarie le edizioni straordinarie! La pregherei, allora, di concludere prima che esca l'ultimissima edizione della notte: avrà anche la mia gratitudine!

MELEGA. Basterebbe liberalizzare il prezzo, e non ci sarebbe più mercato...!

ROCCELLA. Mi avvio alla conclusione: vorrei però sapere quanto tempo ho parlato per verificare se ho parlato più a

lungo dei miei colleghi che mi hanno preceduto.

MASTELLA, *Relatore*. Molto più a lungo!

ROCCELLA. Non credo.

Dice il collega Macciotta che, tutto sommato, chi decide di vendere ad un prezzo inferiore può farlo, ma a suo rischio, ma è un argomento reversibile questo, perché anche chi decide di vendere ad un prezzo superiore può e deve farlo a suo rischio — non capisco dove sia la congruità del ragionamento — senza dire che il ricorso al prezzo medio è un ricorso ben strano in quanto introduciamo nel comportamento del CIP delle norme che ne stravolgono l'andamento. Infatti, sui medicinali, ad esempio, si agisce sul prezzo medio? Stabiliamo un prezzo medio dei medicinali con indifferenza totale al prodotto e alla diversificazione del prodotto stesso per poi comprare tutti i medicinali a quel prezzo? È chiaramente un meccanismo economicamente fasullo e poi si dice che l'impresa può uscire dal regime delle provvidenze, dimenticandosi che resta il ricatto sulle piccole testate. Infatti, è soprattutto la piccola testata nella condizione di dover rinunciare alle provvidenze perché gode di scarse provvidenze rispetto alla grossa testata; pertanto, se ragioniamo in questo modo, è la piccola testata che scopriamo, è la piccola testata che ha l'opportunità, paradossale e contraddittoria, di uscire dalla logica delle provvidenze per instaurare il libero prezzo. È qui che noi mettiamo in pericolo la piccola testata riversando su di essa il rischio di tutto questo meccanismo.

Per queste ragioni riteniamo che debba assolutamente instaurarsi subito il libero mercato perché guai se dovesse passare il ragionamento del collega Cuminetti che afferma che liberalizzare il prezzo vuol dire mantenere le provvidenze. Collega Cuminetti, è appunto questo il meccanismo che vogliamo far saltare, perché istituendo il prezzo libero entriamo nella logica delle provvidenze legittime e finalizzate al risanamento, mentre fino a quando c'è il prez-

zo di mercato siamo nell'altra logica. È evidente che ci saranno dei guasti e dei prezzi da pagare, ma non ci sono santi, perché o facciamo saltare questa logica o siamo al punto di partenza.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Il prezzo dei giornali non è soggetto alla determinazione del comitato interministeriale per i prezzi.

È abrogato il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1484, istitutivo della commissione centrale per la distribuzione della carta per quotidiani e periodici.

È soppresso l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, istituito con legge 13 giugno 1935, n. 1453.

È soppresso il comitato interministeriale di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, limitatamente alla speciale composizione prevista dall'articolo 5 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

22. 1.

ROCCELLA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

L'onorevole Roccella ha facoltà di svolgerlo.

ROCCELLA. Ritengo di averlo già illustrato con le considerazioni precedentemente svolte.

PRESIDENTE. Sta bene.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Il prezzo di vendita al pubblico dei giornali quotidiani non è soggetto alle decisioni del comitato interministeriale per

i prezzi e non deve essere incluso tra i beni presi in considerazione dall'Istituto centrale di statistica per il calcolo dell'indice dei prezzi ai fini del computo della indennità di contingenza.

22. 2.

BIONDI, BOZZI, STERPA, ZANONE.

L'onorevole Biondi o altro firmatario ha facoltà di svolgerlo.

STERPA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente subemendamento Pazzaglia all'emendamento 22. 3 della Commissione:

Al secondo comma, sostituire le parole: dieci pagine, con le seguenti: dodici pagine.

0. 22. 3. 1

PAZZAGLIA, SERVELLO.

SERVELLO. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Signor Presidente, potrebbe apparire contraddittoria la presentazione di un emendamento avendo espresso un parere nettamente contrario al secondo capoverso della proposta della Commissione. Il nostro subemendamento è parzialmente riparatore delle ingiustizie o dei favoritismi che emergono attraverso l'emendamento proposto dalla Commissione. Sono indotto ad insistere sulla votazione, almeno per quanto riguarda questo subemendamento, specie a seguito dell'intervento che è stato svolto dal collega, rappresentante del gruppo comunista, il quale si è lasciato andare ad alcune espressioni a proposito della suggestione che il libero mercato eserciterebbe su alcune parti della Camera, arrivando a dire finanche che questi ragionamenti, portati da me, da Bassanini, da Sterpa e da altri, sarebbero effetto di una vera e propria mistificazione.

Mi sembra che il frasario sia piuttosto pesante per sostenere una tesi che è assolutamente fuori dal ragionamento che voleva porre e inoltre vorrei richiamare anche l'attenzione del collega Cuminetti su alcuni termini molto precisi. Cioè, si dà atto che esiste una condizione di mercato che non rende possibile la quadratura dei bilanci delle società editoriali.

Non torno sulle cause, una delle quali è assolutamente una distorsione del mercato, e mi riferisco alla carta. Poiché esistono tutte queste distorsioni e situazioni incompatibili con una moderna struttura di servizi — da quelli telefonici, a quelli telegrafici, a quelli dei trasporti —, poiché lo Stato non è in grado di provvedere, si dà luogo a delle provvidenze. Benissimo, possiamo cercare le responsabilità a monte, ma a questo punto provvediamo.

Bisogna, quindi, stabilire il prezzo massimo di vendita dei giornali, ed anche su questo noi conveniamo. Ci era parso di capire che il prezzo massimo fosse posto nell'interesse degli acquirenti; qui sembra invece che oggi si voglia cambiare questa logica, dicendo che il prezzo massimo deve essere mantentuo nell'interesse degli editori, se vogliono attingere alle provvidenze.

Questo è molto grave; è veramente un'altra distorsione, un'altra suggestione, un'altra mistificazione, perché il prezzo massimo è stato inteso sempre come una tutela del consumatore, dell'acquirente dei giornali.

Non vedo perché, in base a quale norma, a quale principio, tra il prezzo minimo di una lira e il prezzo massimo di 400 lire, si debba vietare a testate — piccole, medie, grandi, periferiche, centrali, nazionali — l'adozione di prezzi differenziati, che sono collegabili e collegati anche alla dimensione dei giornali (dal punto di vista non solo delle pagine, ma anche dal punto di vista delle informazioni, delle notizie e, quindi, della possibilità di penetrare), e si debba statuire in maniera un po' surrettizia sul raggiungimento di questo obiettivo solo in relazione ad un certo numero di pagine.

Benissimo: io non ammetto questa logica, non ne sono assolutamente convinto,

ma una volta che volete arrivare a questa normativa, sia pure provvisoria, insieme al collega Pazzaglia e a nome del gruppo propongo che si arrivi alle dodici pagine, formato normale di un giornale; in modo che con le 24 pagine *tabloid* si possa, da parte di una certa editoria minore o media, attendere, non dico alla conquista dei mercati, ma al mantenimento in una certa situazione concorrenziale di iniziative, che altrimenti con il continuo insorgere di testate grossissime, con moltissime pagine, sarebbero condannate a sicura fine.

Ecco le ragioni di questo nostro subemendamento, che può apparire in contraddizione con il ragionamento di ordine generale che ho fatto, ma che costituisce un elemento almeno di compromesso, in relazione alla transitorietà dell'articolo che andiamo a votare.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

MASTELLA, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei dire che la Commissione si attesta sulla proposta originaria; e, anche rispetto alle varie valutazioni di natura ideologica che sono emerse, in realtà non esistono grandi distinzioni, per lo meno in questo settore, dal punto di vista della discriminazione ideologica.

Il problema che si è posto la maggioranza della Commissione nella stesura del testo in esame è quello di evitare che da biblioteche immaginarie possano venir fuori testi immaginari, e quindi si applichino rivoluzioni immaginarie.

Da parte della Commissione si ritiene che occorra gradualità per seguire l'obiettivo finale sul piano dell'orizzonte — per la verità non molto lontano — della liberalizzazione. E questo approdo può essere raggiunto in termini abbastanza scorrevoli, non velocissimi, ma adeguati alle circostanze e ai ritmi dell'attuale editoria italiana.

Questo è il motivo per cui si riconferma la proposta formulata dalla maggioranza della Commissione, rispetto alle altre proposte degli onorevoli colleghi.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Chiediamo che l'emendamento 22. 3 della Commissione sia votato per parti separate nel senso che il secondo comma di tale emendamento sia votato separatamente. Inoltre chiediamo la votazione a scrutinio segreto sia del nostro subemendamento 0. 22. 3. 1, sia del secondo comma dell'emendamento 22. 3 della Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 22 ?

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo evidentemente sostiene il testo presentato dalla Commissione, innanzitutto perché esso introduce il principio della liberalizzazione del prezzo dei giornali. Quanto è previsto al terzo comma del testo della Commissione definisce un regime di libertà di prezzo per i giornali quotidiani. Ed è un punto su cui convergono tutti coloro che hanno preso la parola in questa discussione. Direi che il dissenso non investe questo punto, ma investe il modo con cui arrivare a questa liberalizzazione del prezzo dei giornali, se cioè vi debba essere un regime di transizione. È ciò che propone la Commissione: una norma di transizione dall'attuale regime di prezzi vincolati ad un prezzo liberalizzato per la stampa quotidiana. Mi sembra che questo regime di transizione sia in armonia con i criteri ispiratori dell'intero provvedimento. Nel provvedimento abbiamo previsto una serie di istituti o di strumenti attivando i quali vogliamo portare le aziende in condizioni tali da poter affrontare il mercato senza i vincoli e senza i lacci e i laccioli, di cui qui si è parlato, ed ovviamente anche senza quelle forme di sostegno che sono previste dalla proposta di legge, porre cioè le aziende editoriali nelle condizioni di camminare con le loro gambe. Questo è l'obiettivo che si propone la propo-

sta di legge, tutto il sistema degli interventi e delle provvidenze previste dalla proposta di legge. Ma questo obiettivo non è conseguibile dall'oggi al domani. Da ciò l'opportunità di prevedere un periodo di tempo, che è molto breve, nel corso del quale valgono alcune forme di sostegno, valgono anche alcuni interventi, come questo della determinazione dei prezzi. Il tutto nell'intento di assicurare la transizione dall'attuale regime di prezzi amministrati dei giornali, della carta, e di sostegno alle aziende editoriali, ad un regime di piena libertà di mercato.

Il parere del Governo è quindi favorevole all'emendamento 22. 3 della Commissione ed è contrario agli emendamenti e al subemendamento Pazzaglia 0. 22. 3. 1.

MASTELLA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTELLA, *Relatore*. Signor Presidente, io chiederei, anche a nome della maggioranza della Commissione, se fosse possibile votare, anche accedendo alla richiesta, che mi pare sia stata fatta, di scrutinio segreto, nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non sono assolutamente abituato a nascondermi dietro un dito. V'è una richiesta, che nella situazione attuale sostanzialmente significa mancanza del numero legale. La mancanza del numero legale non turba la seduta del pomeriggio, che è seduta autonoma, con un suo ordine del giorno (non è pensabile, non è possibile che la turbi), ma turba, si sposta la seduta

di domani mattina alle 11. Allora, voglio dire che in via di fatto, a mio avviso, sia che si voti, sia che non si voti, si va a domani mattina. Allora aggiungerò che mi pare che la richiesta di rinviare il voto a domani sia saggia.

Vorrei che su questo si fosse tutti d'accordo.

Onorevole Pazzaglia, non le ho chiesto di fare azione di sabotaggio, neppure soltanto con segnaletica da lontano (*Interruzione del deputato Pazzaglia*). No, ha dimostrato di avere un tremito alla mano destra: evidentemente ha bisogno di affrettare l'ora della colazione, è un fatto di debolezza!

Voglio dire che da qualunque punto di vista — mi pare molto doveroso da parte mia di parlar chiaro — non si è concluso nulla se non di rinviare a domani: che si rinvii in un modo o in un altro mi pare la stessa cosa.

Io ho fatto una richiesta che non è condizionante delle decisioni del Presidente, è soltanto una richiesta di garbo ai colleghi, se sono tutti d'accordo. Gradirei che si fosse tutti d'accordo.

Poiché non vi sono obiezioni, il seguito della discussione di questo provvedimento è rinviato alla seduta di domani mattina alle 11 (*Commenti del deputato Pazzaglia*).

La seduta termina alle 13,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dot. MANLIO ROSSI

*Stampa effettuata negli Stabilimenti
Tipografici Carlo Colombo S. p. A.
in Roma. Via Uffici del Vicario, 15*
